

*Ill.mo Signor Presidente*  
*del Consiglio della Provincia*  
*di Ascoli Piceno*

**Relazione sul ruolo straordinario emesso dal Consorzio di Bonifica Aso-Tenna e Tronto  
– comprensorio Tronto-**

La vexata questio del tributo relativo ai Consorzi di Bonifica che oggi attanaglia gran parte della nostra cittadinanza, si trascina da decenni sia nella giurisprudenza che nella legislatura nazionale e regionale senza aver avuto mai definitive soluzioni .

Relativamente alle cartelle inviate nei giorni scorsi per il pagamento del tributo Tassa Bonifica Tronto in via preliminare occorre specificare

**1) se il contributo richiesto risulta avere natura eccezionale e viene quindi richiesto una tantum**

o se

**2) il contributo viene richiesto dall'Ente in forza del servizio erogato ai consorziati**

Ove si ritenga che il contributo abbia **natura eccezionale** e richiesto al solo scopo di ripianare il bilancio dell'ente per gli anni 2002 e 2003 occorre obiettare che **la richiesta è totalmente illegittima** in quanto il Consorzio può richiedere il contributo consortile solo in forza di una prestazione data nell'espletamento della sua funzione che è quella di coordinare gli interventi pubblici e controllare l'attività dei privati sulla bonifica del territorio di competenza . Essendo un consorzio esso è amministrato dai consorziati che sono i proprietari degli immobili compresi nella zona di competenza dell'ente stesso.

I consorziati sostengono economicamente le opere di bonifica tramite appunto i tributi che quindi non possono essere richiesti per “ ripianare disavanzi di bilanci” le cui perdite sono genericamente indicate nei debiti contratti con fornitori, banche e

professionisti ma , così come previsto dall'art 860 c.c essi sono obbligati “ a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione , la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” ma non a ripianare indistinti debiti di bilancio dell'ente .

- se invece il contributo è richiesto dall'Ente in virtù di prestazioni date occorre eccepire l'avvenuta prescrizione del diritto di richiederlo in quanto :

L'art 2948 n 4 c.c recita che si prescrive in 5 anni tra l'altro “...tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” .

La suprema corte con reiterate sentenze ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art 2948 n 4 c.c per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo , da ciò deriva che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite delle ricezioni di più prestazioni , aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tanto è vero che per contro , non trova applicazione la prescrizione quinquennale con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione istantanea o differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche un solo atto, in tale caso opera la ordinaria prescrizione decennale .

Possiamo affermare che la **prescrizione quinquennale** trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa mentre la stessa non trova applicazione nella ipotesi di debito unico .

Per esempio il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di ente pubblico o la fornitura di acqua potabile e del relativo servizio di depurazione da parte del Comune o ente preposto è soggetto a prescrizione breve , in quanto viene pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo , configurandosi una prescrizione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una “ causa petendi” di tipo continuativo ( vedi Cass n 6209/2009) .

Il pagamento del contributo di bonifica presenta gli elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione al quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica , dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore , o del beneficio dallo stesso concesso.

Possiamo quindi affermare che il tributo in oggetto è assimilabile ai pagamenti che integrano corrispettivo di forniture elettriche o idriche con l'unica differenza che, in ragione della natura impositiva del rapporto i corrispettivi che integrano i tributi in esame non sono immediatamente legati alla entità del beneficio conseguito o alla entità dei consumi dello stesso .

Ora tornando ai deliberati del Consorzio Bonifica dell'Aso-Tenna e Tronto e alle cartelle inviate , in essi si fa specifico riferimento agli anni 2002 e 2003 e ai tributi necessari per il risanamento dei bilanci dell'Ente di quegli anni, risulta quindi essere palese l'avvenuta prescrizione , in quanto la richiesta di pagamento sarebbe dovuta avvenire negli 227 e 2008 .

### **CONTRIBUTI CONSORTILI .**

In merito ai contributi consortili, la S.C con reiterate sentenze ha affermato che “ l'obbligo contributivo presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio e la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile ...” ( **vedi Cass civ n 7511 - 8/7/1993**)

Non è quindi sufficiente una utilitas che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno di detti immobili , ma è necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggiosi tipo fondiario , cioè strettamente incidente sull'immobile stesso ( **Cass n 8960/96**)

Il beneficio derivante all'immobile dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico , non potendo quindi essere genericamente ricollegabile solo al miglioramento ambientale della zona

La Corte di Cassazione a sezione unite con sentenza **del 6/2/1984 n 877** ha precisato che i Consorzi devono seguire il criterio del “ beneficio proporzionale al vantaggio” anche nel reperimento dei mezzi per l'adempimento dei propri fini istituzionali , trattandosi di componenti dell'onere economico complessivo che l'opera di bonifica richiede ; sicchè solo sui beneficiari di questa l'onere deve andare ad incidere .

Successivamente sempre la S.C a sezioni unite ( **sent n 9875 del 14/10/1996** ) ha sancito che ai fini della contribuenza che gli immobili devono conseguire un “incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione”.

Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio perché non attiene al territorio nel suo complesso , ma al bene specifico di cui si tratta .

Illuminante è anche la **sentenza n 4144 del 4/5/1996** che ha introdotto il concetto di vantaggio di tipo fondiario , cioè strettamente incidente sull'immobile .

Sul punto si è espressa **la Comm Trib Regionale Umbria sez I che con sentenza n 12 del 24/3/2005** afferma "...il beneficio di carattere fondiario che deve interessare gli immobili soggetti al contributo obbligatorio non può essere generico perché diversamente andrebbe perduta l'inerenza al fondo bonificato e quindi verrebbe meno il carattere di onere reale che l'assoggettamento a contribuzione obbligatoria riveste

Sulla determinazione del contributo essa deve avvenire giusto quanto disposto dall'art 59 del r.d n 215 del 1933 e cioè " sulla base dei bilanci preventivi e la ripartizione va effettuata secondo il metro dell'interesse del singolo proprietario al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente e cioè alla realizzazione dei piani di bonifica"

Nel caso di specie l'iter seguito dal Consorzio nella determinazione dei criteri di elaborazione del riparto del ruolo straordinario ex C.B Tronto nulla hanno a che vedere con il criterio " beneficio proporzionale al vantaggio" , si legge infatti a pag 2 del documento istruttorio prot n 5604 dell'11/11/2009 che si è provveduto " alla mera e semplice applicazione del piano di classifica vigente per ripartire sull'intera base contributiva l'importo complessivo del ruolo straordinario di € 2.170.637,12"

Di fatto il Consorzio non ha tenuto in nessun conto il principio oramai consolidato "del beneficio diretto e concreto" , ma ha indistintamente applicato il tributo a tutti i proprietari di immobili inclusi nel comprensorio con una ripartizione spalmata delle spese su tutti i Consorziati .( sul punto Comm Trib Lecce sez IV 15/9/2009-)

La S..C ha invece sempre affermato che presupposti per l'assoggettabilità al potere impositivo del consorzio sono a) la qualità di proprietario d'immobile incluso nel perito del comprensorio b) un vantaggio per l'immobile che sia in derivazione causale con l'opera di bonifica. La Corte ha altresì precisato che la prova del " vantaggio" non è assorbita da quella relativa all'inclusione del bene nel perimetro del comprensorio, ma deve essere un vantaggio fondiario .

Per concludere l'imposizione contributiva riconosciuta ai Consorzi e solo finalizzata al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica secondo piani di intervento e criteri di ripartizione pro-quota e non un generico potere impositivo anche per presunti " ripiani di bilancio " che nulla hanno a che vedere con le opere di bonifica.

**Relativamente al richiesto contributo, sono stati notificati AVVISI di Pagamento e Cartelle esattoriali , il distinguo è relativo all'entità dei tributi richiesti, per somme**

**pari a € 17,00 sono stati inviati gli Avvisi , per somme superiori direttamente le cartelle esattoriali .**

**Relativamente alle cartelle esattoriali:**

- **esse sono nulle in** quanto non precedute all'invio dell'avviso di accertamento
- **vengono indicati** ben quattro tipi di impugnazione , con enorme difficoltà per il cittadino di individuare il Giudice competente
- negli avvisi e nelle cartelle riferite all'ex comprensorio Consorzio Bonifica Tronto si fa esplicito riferimento a ruolo straordinario per ripiano del disavanzo finanziario rilevato a tutto il 31/12/2003 , quando invece nelle decisioni n 381-707-753 del nuovo Consorzio si fa una netta distinzione tra il disavanzo al 31/12/2003 e un ulteriore disavanzo questo proprio dell'ex Consorzio Bonifica Tronto riferito al 31/12/2002 pari ad € 773.666,44, non si comprende quindi se per questo ultimo disavanzo verrà emessa altra cartella di riscossione .

**Relativamente agli avvisi di accertamento :**

-numeroso Commissioni Tributarie ( vedi Comm Trib Piacenza sentenze del 2/3/2001-6/3/2003- 12/12/2003) hanno affermato che l'avviso di pagamento quale atto che dà notizia della iscrizione a ruolo e che precede la notifica della cartella **è autonomamente** impugnabile in quanto il ricorso costituisce vera e propria **impugnazione del ruolo** .

Per tutto quanto sopra esposto , sarebbe opportuno proporre ricorso alle competenti Commissioni Tributarie al fine di vedere annullate le cartelle di pagamento .

Tali ricorsi non possono essere cumulativi e vanno quindi presentati dai singoli contribuenti , né può farlo il Comune e/o la Provincia per l'intero territorio in quanto soggetti non legittimati.

Altro aspetto della vicenda che lascia perplessi è la circostanza che si è proceduto alla emissione del ruolo straordinario solo per l'ex Consorzio Bonifica del Tronto , per quale motivo? Per il suo maggior debito ? In cartella è stato indicato che la richiesta del tributo era riferito al “ ripiano del disavanzo anno 2003” e quindi il maggior debito del Consorzio , quello relativo all'anno 2002 pari ad € 773.666,44 non è stato messo in cartella né sull'avviso di pagamento, questo significa che per la sua riscossione verrà emesso altro ruolo straordinario?

Oltre ai motivi sopra esposti non bisogna poi dimenticare che la maggior parte delle cartelle e degli avvisi sono errati, sia nella indicazione degli intestatari degli immobili che nelle particelle , sono stati riesumati proprietari deceduti, terreni venduti, terreni urbanizzati, espropriati ecc.... ... l'Ente ha agito quindi con negligenza, imperizia,

superficialità , tutto ciò è stato percepito dalla collettività negativamente , facendo sì che il tributo richiesto perdesse le caratteristiche che avrebbe dovuto avere e cioè certezza e legittimità.

Risulta quindi essere necessario risolvere politicamente il problema prima che le Commissioni Tributarie siano intasate da ricorsi che ove venissero accolti creerebbero ulteriori problemi al Consorzio e forse anche un incremento del già devastato suo disavanzo finanziario .

Resto a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento .

I miei migliori saluti .

Il Difensore Civico  
Avv Maria Capponi Croci



